



La partecipazione regionale al processo decisionale europeo

Partecipazione diretta

- Gli strumenti di partecipazione diretta delle Regioni al processo decisionale europeo sono disciplinati dall'articolo 5, comma 1, della legge 131/2003 (c.d. legge La Loggia), il quale prevede che le Regioni possono concorrere direttamente alla formazione degli atti europei nelle materie di loro competenza, partecipando, nell'ambito delle delegazioni di governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La Conferenza Stato-Regioni definisce le modalità di partecipazione.

Partecipazione indiretta

- Gli strumenti di partecipazione indiretta alla fase ascendente, disciplinati dal Capo IV della legge 234/2012, si concretizzano in due tipologie:
 - **Raccordi organizzativi:** Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); Comitato tecnico di valutazione; Sessione europea della Conferenza Stato-Regioni.
 - **Raccordi procedurali:**
 - obbligo di informazione qualificata e tempestiva: il Governo deve trasmettere la documentazione europea alla Conferenza delle Regioni, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali;
 - strumenti di garanzia: 1) il Governo è tenuto a convocare la Conferenza Stato-Regioni quando un progetto di atto legislativo europeo riguardi una materia di competenza delle Regioni o Province autonome, previa richiesta delle stesse; 2) riserva di esame.
- Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.